



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 666

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di sabato 18 dicembre 2021

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Sabato 18 dicembre 2021

### Plenaria

496<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,**

**(Tab. 1)** – Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(Tab. 2)** – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre.

Il presidente PESCO comunica che il Governo ha presentato gli emendamenti 77.0.2000, 188.0.2000 e 196.2000 *(pubblicati in allegato)*.

Alla luce delle interlocuzioni intercorse per le vie brevi con i Gruppi parlamentari di maggioranza e minoranza, propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti per domani, domenica 19 dicembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avvisa poi che sono pubblicati in allegato i subemendamenti agli emendamenti del Governo 2.2000 e 199.0.2000.

Avverte che sono state presentate le riformulazioni 103.17 (testo 6) e 141.0.6 (testo 2) (*pubblicate in allegato*).

Segnala inoltre che gli emendamenti 102.0.68, 4.5, 131.0.53, 172.0.8, 181.0.51, 98.0.2 e 102.0.74 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2448/84/5, G/2448/85/5, G/2448/86/5, G/2448/87/5, G/2448/88/5, G/2448/89/5 e G/2448/90/5 (*pubblicati in allegato*).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 13.0.54.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) si sofferma, anche a nome del senatore Caliendo, rappresentante del Gruppo di Forza Italia in Commissione giustizia, su alcuni profili di criticità riguardanti l'emendamento del Governo 196.2000 sulla magistratura onoraria.

In particolare, rileva aspetti problematici che attengono al capoverso «Articolo 29, comma 5», sulla domanda di partecipazione alle procedure valutative, che presenta peraltro possibili elementi di incostituzionalità.

Ulteriori aspetti critici attengono all'aggancio tra i compensi dei magistrati onorari e quelli del personale amministrativo, al colloquio di valutazione che risulta differenziato, svilendo il ruolo dei magistrati onorari, nonché, da ultimo, alle modalità annuali della valutazione di professionalità.

Nel riconoscere che l'argomento è stato ampiamente discusso, ritiene comunque doveroso rivolgere al Governo, a nome del proprio Gruppo, un invito cortese, ma fermo, volto a rivedere i profili problematici sopra illustrati.

Fa presente, in ogni modo, che saranno presentate apposite proposte subemendative.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire in una successiva seduta le spiegazioni richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

**G/2448/84/5 (già em. 102.0.68)**

MAUTONE, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

l'epatite C (HCV) è una malattia infettiva del fegato causata da un *virus* a RNA (HCV) appartenente al genere *Hepacivirus* della famiglia dei Flaviviridae. L'infezione acuta iniziale da HCV è nella maggior parte dei casi, asintomatica e anitterica. In coloro che manifestano clinicamente la malattia, l'esordio è insidioso con anoressia, nausea, vomito, febbre, dolori addominali e ittero. Un decorso fulminante fatale si osserva assai raramente (0,1 per cento), mentre un'elevata percentuale dei casi, stimata fino all'85 per cento, andrà incontro a cronicizzazione;

il 20-30 per cento dei pazienti con epatite cronica C sviluppa, nell'arco di dieci-venti anni, cirrosi e, in circa l'1-4 per cento, successivo epatocarcinoma. Il periodo di incubazione va da due settimane a sei mesi, per lo più è compreso fra sei e nove settimane. Nel nostro Paese la quota «sommersa» di pazienti con infezione da HCV è ancora elevata. Ne consegue la necessità di uno sforzo congiunto fra istituzioni, medici e pazienti con l'obiettivo di eradicare l'infezione da HCV, secondo le direttive dell'OMS;

si stima che ogni anno si verifichino 3-4 milioni di nuovi casi. Le persone cronicamente infette sono circa 150 milioni. Ogni anno muoiono circa 350.000 persone a causa di patologie del fegato HCV correlate. Nel nostro Paese, si stima che i pazienti portatori cronici del virus HCV siano oltre un milione, di cui 330.000 con cirrosi. L'Italia ha il triste primato in Europa per numero di soggetti HCV positivi e mortalità per tumore primitivo del fegato. Oltre 20.000 persone muoiono ogni anno per malattie cro-

niche del fegato e, nel 65% dei casi, l'Epatite C risulta causa unica o concausa dei danni epatici;

ritenuto che:

è fondamentale garantire la prevenzione del *virus* (HCV) aumentando la consapevolezza attraverso la corretta informazione riguardo le fonti e la diffusione dell'infezione, le modalità di diagnosi e la possibilità di cure,

impegna il Governo

a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV) e per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV e a stabilire, con conseguente decreto del Ministro della Salute, i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi.

---

**G/2448/85/5 (già em. 4.5)**

MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il settore della cultura è uno tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi e la musica, in particolare;

la musica produce valore culturale, economico e sociale e per tale ragione è necessario adottare iniziative che possano incentivarne la diffusione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la riduzione dell'Iva, portandola al 5%, per gli strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico.

---

**G/2448/86/5 (già em. 131.0.53)**

DAMIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premessso che:

una buona parte dei contratti di servizio delle imprese di trasporto pubblico locale hanno una durata limitata che costituisce una rilevante barriera per poter impostare degli investimenti che hanno un respiro temporale di medio-lungo periodo, con il rischio concreto di non sfruttare appieno l'irrepetibile occasione offerta dagli straordinari finanziamenti europei e nazionali;

in piena conformità rispetto alla legislazione comunitaria, sarebbe opportuno consentire alle Autorità competenti di applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento europeo 1370/2007 anche in esecuzione degli interventi afferenti il PNRR e gli altri strumenti finanziari (Fondo complementare e Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile) con il vincolo da un lato dell'autofinanziamento aziendale che garantisce un effetto moltiplicativo degli investimenti complessivi, e dall'altro della redazione di un Piano economico finanziario conforme alle misure regolatorie dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con obiettivi attesi di efficienza ed efficacia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire alle Autorità competenti di applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento europeo 1370/2007 anche in esecuzione degli interventi afferenti il PNRR e gli altri strumenti finanziari tra cui il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a patto che le stesse effettuino in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento.

---

**G/2448/87/5 (già em. 172.0.8)**

PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha introdotto una disposizione transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una norma transitoria che consenta, nelle more delle procedure concorsuali, ai segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, di richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio, per un periodo di 12 mesi.

---

**G/2448/88/5 (già em. 181.0.51)**

MANGIALAVORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premessi che:

per attuare il PNRR e gestire le ingenti risorse europee che l'Italia avrà a disposizione nei prossimi anni occorre rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici di tutte le pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire alla Regione Calabria di avviare procedure selettive - organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA - per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite



di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi.

---

**G/2448/89/5 (già em. 98.0.2)**

Giuseppe PISANI, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

il Decreto del Presidente del Consiglio del 12 gennaio 2017, recante *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza e ha collocato gli apparecchi acustici tra i dispositivi a bassa personalizzazione acquistabili tramite gare d'appalto, ritenendoli dispositivi di serie. Tuttavia, l'erogazione di un apparecchio acustico digitale non si esaurisce nella consegna di un dispositivo, ma è un percorso sanitario - che si sviluppa nel tempo - altamente personalizzato e condotto dal professionista audioprotesista per adattare e allestire su misura il dispositivo alle specifiche ed individuali esigenze del paziente. In virtù di questo processo tecnico-sanitario le protesi audiologiche non possono considerarsi meri dispositivi di serie, ma dispositivi altamente tecnologici che richiedono di essere personalizzati e allestiti su misura;

la relazione tecnica del DPCM 12 gennaio 2017 aveva giustificato il trasferimento di tali dispositivi dal regime tariffario a quello delle procedure di acquisto tramite gara per ragioni di sostenibilità economica. Tuttavia, in questi anni, il sistema di gare pubbliche regionali sin qui bandite si è dimostrato improduttivo di effetti e incapace di generare risparmio di spesa, privando i pazienti all'accesso alle nuove tecnologie digitali. A queste considerazioni si devono sommare i costi e i tempi impiegati dalle amministrazioni pubbliche nella tutela giudiziale dei bandi, a scapito di un sistema che registra un alto grado di soddisfazione da parte dei pazienti,

impegna il Governo:

a prevedere il ripristino di un sistema tariffario per le protesi acustiche, a garanzia della massima appropriatezza prescrittiva, nel rispetto dei ruoli delle figure professionali, della libertà di scelta e accesso alla

nuova tecnologia digitale, anziché di una procedura ad evidenza pubblica come disposto dal DPCM del 12 gennaio 2017.

---

**G/2448/90/5 (già em. 102.0.74)**

Giuseppe PISANI, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

la vulvodinia, o Sindrome Vulvo-Vestibolare (SVV), è una sindrome dolorosa cronica che include un'ampia varietà di condizioni cliniche e che comporta l'infiammazione delle terminazioni nervose dell'area vulvo-vaginale e pelvica e che si stima colpisca ben il 16% delle donne italiane tra i 18 e i 64 anni;

la neuropatia del pudendo, o nevralgia del pudendo è una sindrome caratterizzata da dolore cronico localizzato al perineo, nelle zone del corpo innervate dal nervo pudendo, che riguarda il 4% dei pazienti che soffrono di dolore pelvico: tra questi le donne sono più del doppio degli uomini (sette donne ogni tre uomini);

si stima che tali patologie, di tipo multifattoriale, trovino un riscontro diagnostico con un ritardo in media rispettivamente di cinque e dieci anni, anche in ragione di una scarsa formazione e informazione in materia e che, allo stato, le terapie mediche applicate, più o meno invasive, non risultano del tutto efficaci, soprattutto nel ridurre il ricorso alle terapie farmacologiche comunque spesso inadeguate;

considerato che entrambe le patologie rappresentano, di fatto, malattie croniche invalidanti che hanno un impatto generale sulla vita delle persone molto forte e che spesso implicano la rinuncia al lavoro, alla vita sociale, alla vita sessuale e che, nelle loro forme più gravi, impediscono anche le azioni quotidiane, si ritiene necessario prevedere specifici finanziamenti volti a sostenerne lo studio, la ricerca e la formazione,

impegna il Governo:

a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo, nonché di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale e a stabilire, con conseguente decreto del Mi-

nistro della salute, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo, garantendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo sia destinato alla ricerca scientifica.

---

## Art. 2.

### 2.2000/1

CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2», il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000,00 euro: 23 per cento;
- b) oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00: 27 per cento;
- c) da 55.000,01 in poi: 42 per cento"».

---

### 2.2000/2

RICHETTI

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente del 100 per cento per i lavoratori fino ai 25 anni di età e del 50 per cento per i lavoratori fino ai 30 anni di età"».

---

**2.2000/3**

CONZATTI, STEGER, LANIECE

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1.».

---

**2.2000/4**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro della perdita di gettito derivante dall'attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna Regione» sono aggiunte le seguenti parole: «e Provincia autonoma».*

---

**2.2000/5**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro della perdita di gettito derivante dall'attuazione del presente articolo.».

---

**2.2000/6**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è garantito il ristoro della perdita di gettito derivante dall'attuazione del presente articolo.»

---

**2.2000/7**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ROMEO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:*

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

---

**2.2000/7-bis**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

– *sopprimere il comma 1;*

– *al comma 2, sostituire le parole da: «nello stato di previsione», fino a: «correnti da Ministeri» con le seguenti: «Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 2 e al capoverso comma 2-bis dell'articolo 30 della presente legge, è disposto l'utilizzo di un ulteriore ammontare di risorse pari a 1266 milioni di euro annui destinato alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2-ter con la seguente: «Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti».*

---

**2.2000/8**

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2-ter», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna Regione» inserire le seguenti: «e Provincia autonoma».*

---

**2.2000/9**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 2-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna Regione», inserire le seguenti: «e Provincia autonoma».*

---

**2.2000/10**

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

*«3. All'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 i commi da 15-*quater* a 15-*sexsies* sono abrogati».*

*Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 2-ter, aggiungere le parole: «ed esclusione IVA per associazionismo».*

---

**2.2000/11**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 2-*quater*», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «brevetti industriali» aggiungere le seguenti: «, marchi d'impresa» e dopo le parole: «disegni e modelli», aggiungere le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relative a esperienze».*

acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,».

*Conseguentemente, ridurre di 100 mln di euro a decorrere dal 2022 il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **2.2000/12**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 2-quater – (Modifiche alla disciplina del Patent Box)», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «disegni e modelli» sono aggiunte le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili».*

---

## **2.2000/13**

FARAONE

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:*

### **«Art. 2-quinquies.**

*(Regolamentazione per i prodotti uso orale senza tabacco contenenti nicotina)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*. è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-ter. è inserito il seguente:

"7-ter.1. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto».

---

## **2.2000/14**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso 2-quater, è aggiunto il seguente:*

### **«Art. 2-quinquies.**

*(Credito d'imposta per installazione sistemi arati caduta)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di and caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per



la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

## **2.2000/15**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 2-quater» aggiungere le seguenti: «Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*"1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 88 sostituire le parole: '10 per cento' con le seguenti: 20 'per cento';*

*b) al comma 92 sostituire le parole: '10 per cento' con le seguenti: '20 per cento';*

*1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificate dal presente articolo si applicano anche con riferimento ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.*

*1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».*

---

**2.2000/16**

NUGNES, LA MURA, FATTORI

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo «Art. 2-quater. – (Modifiche alla disciplina del patent box)», comma 2, sono inserite le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**"Art. 12-bis.**

*(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.

2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.

3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.

7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da

parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato Fondo rotativo WBÒ con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti de minimis previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge."».

---

## **2.2000/17**

MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 13-bis», al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale».*

---

**2.2000/18**

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel molo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

2-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei moli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei moli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i moli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel molo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel molo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel molo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi moli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel molo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel molo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i moli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

2-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

*2-sexies.* Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 186 della presente legge.*

---

## **2.2000/19**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 13-bis, aggiungere infine il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma *11-bis* è aggiunto il seguente:

"*11-ter.* In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

**2.2000/20**

CANDIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 13-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2022, le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano anche al materiale e all'attrezzatura di soccorso destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le risorse appostate nel capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono incrementate di 2 milione di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «38 milioni di euro».*

**2.2000/21**

DI PIAZZA, GALLICCHIO

*All'emendamento 2.2000, al secondo «Conseguentemente», capoverso «Articolo 17-bis», apportare le seguenti modifiche:*

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

**«Art. 17-ter.**

*(Proroga termini per lo svolgimento di assemblee soci per la trasformazione di Istituti bancari in spa)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";
- b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

**2.2000/22**

STEGER, DURNWALDER

*All'emendamento 2.2000, Al capoverso articolo 17-bis, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione di cui al presente articolo incaricata di procedere alla definizione delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 ciascuno, rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della sezione:

a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;

b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

1-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 1-bis, è corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 e all'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni" e "al 2027" sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dal 2022.".

b) al comma 16, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2022.".

1-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge ove coerenti con le funzioni indicate al comma 1-bis lettere a) e b).

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 1.594.558 dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **2.2000/23**

RICHETTI

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 17-bis, dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. A fronte del mancato utilizzo nell'anno 2021 delle risorse del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, determinato dalla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1019 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 comma 1020 della stessa legge le parole: "con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con la dotazione di 16 milioni nell'anno 2022 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis del presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **2.2000/24**

RICHETTI

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:*

### **«Art. 17-ter.**

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari)*

1. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attività svolta dalle banche fuori dalle proprie sedi, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 31 è sostituito con il seguente:

"7. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria e ai soggetti che intrattengono ovvero abbiano intrattenuto con essi rapporti di qualsiasi natura, ivi inclusi i soggetti abilitati, gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e ai clienti, nonché alle imprese di assicurazione e agli



intermediari assicurativi, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso, per lo svolgimento dei propri compiti, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa";

b) al comma 4 dell'articolo 31-*bis* è aggiunto infine il seguente periodo: "La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità."».

---

## 2.2000/25

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

*All'emendamento 2.2000 del Governo, dopo il terzo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:*

«Conseguentemente,

all'articolo 31, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-*bis*. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma i del presente articolo."».

---

**2.2000/26**

DAMIANI

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Conseguentemente, all'articolo 30 alla fine aggiungere il seguente capoverso», inserire il seguente:*

«Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo."».

---

**2.2000/27**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 107, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 107-bis.***(Conferma dei ruoli)*

1. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indetermi-

nato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

---

**2.2000/28**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 107, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 107-bis.**

*(Modifica dell'art.58 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)*

All'articolo 58, del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è apportata la seguente modifica:

al comma 2, lettera *f*), sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta" con le seguenti: "nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta"».

---

**2.2000/29**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «articolo 108-bis», al comma 1, sostituire le parole: «20» con: «200».*

*Agli oneri conseguenti, pari ad euro 180 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.*

---

**2.2000/30**

CATALFO, VANIN, MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE, NOCERINO

*All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *dopo l'ottavo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:*  
«Conseguentemente,

all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022", con le seguenti: "con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2022".»;

b) *al capoverso* «Articolo 153-ter», *al comma 1, sostituire le parole:* «150 milioni», *con le seguenti:* «100 milioni».

## **2.2000/31**

FERRO

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso* «Art. 108-bis», *inserire le seguenti parole:* «Conseguentemente, all'articolo 120, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) 5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

6-quater. A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 2 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quinquies. Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 2 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate

al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*ter*, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge"».

---

## **2.2000/32**

FARAONE, CONZATTI

*All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso: «Art. 108-bis» aggiungere il seguente:*

### **«Art. 108-ter.**

*(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)*

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con uno stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con Decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al comma 1 sono distribuite alle istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto.

3. Con il decreto di cui al comma 2 vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della indennità per sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola».

*Conseguentemente, al capoverso «all'articolo 108, lett. b)», le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «297 milioni di euro».*

---

**2.2000/33**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 145, comma 2, al termine aggiungere: «Il commissario presenta, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato delle celebrazioni del Giubileo alle commissioni parlamentari competenti».*

---

**2.2000/34**

PAGANO

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «l'articolo 145» inserire le seguenti parole:*

*«Conseguentemente, all'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro";*

*b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.*

---

**2.2000/35**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 145, inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro";*

*b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149».*

---

**2.2000/36**

CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 145, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente, all'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti "10 milioni di euro";*

*b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e al sesto periodo le parole, "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».*

*Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.*

---

**2.2000/37**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 153-bis», sostituire le parole: «68» con «200».*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 132 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.*

---

**2.2000/38**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-bis», al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 5».*

---

**2.2000/39**

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 153-bis», dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Alla luce dell'incremento atteso del volume di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, dall'entrata in vigore della presente disposizione e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, oggetto delle misure di cui al presente articolo:

a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera bb) e 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Allegato 4, dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

6-ter. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

6-quater. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

---



**2.2000/40**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 153-ter. - (Fondi per il sostegno alle attività economiche del settore dell'automobile) 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemologica covid-19.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione, delle risorse di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza covid-19.».

*Conseguentemente, nell'articolo 120, comma 1 sostituire le parole: «120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «a 220 milioni di euro per l'anno 2022, a 120 milioni di euro per l'anno 2023»;*

*conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro»;*

*conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero del Turismo, apportare le seguenti modificazioni:*

2022: – 10.000.000.

---

**2.2000/41**

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-ter» dopo la parola: «turismo» inserire le seguenti: «, comprese le imprese del trasporto turistico».*

---

**2.2000/42**

CROATTI, DI GIROLAMO

*All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 153-ter», al comma 1, dopo la parola: «turismo,» inserire le seguenti: «incluse le imprese del trasporto turistico,».*

---

**2.2000/43**

MALLEGNI

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese alberghiere che hanno registrato nel primo semestre 2021 una riduzione del fatturato aziendale di almeno il 50% rispetto a quello del corrispondente semestre 2019 è riconosciuto un credito di imposta pari alla seconda rata IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versata per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 153-ter con la seguente: «Misure per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per il 2022, si provvede, quanto a 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.*

---

**2.2000/44**

MALLEGNI

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, spetta fino al 31 marzo 2022, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferi-

mento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 153-ter con la seguente: «Misure per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2022, si provvede, quanto a 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.*

---

## **2.2000/45**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 153-ter aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Ai fini del sostegno degli operatori economici del turismo, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.»*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 170, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«1-bis. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui all'articolo 153-ter, comma 2-bis, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.*

*1-ter. A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito di cui al comma 1-bis, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro*

dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

*1-quater.* Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto dal comma 1-ter, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

---

## **2.2000/46**

CONZATTI

*All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso «Articolo 153-ter», aggiungere il seguente:*

### **«Art. 153-quater.**

*(Inclusione componenti per la produzione energetica fra i beni funzionali agevolati col credito d'imposta industria 4.0)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), dopo il capoverso "1057-bis" aggiungere il seguente:

"1057-ter. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" è sostituita dalla seguente "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la produzione, gestione, utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni"».

*Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,2 milioni di euro per*

l'anno 2023, 491,8 milioni di euro per l'anno 2024, 484 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026».

---

**2.2000/47**

CONZATTI

*All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso «Articolo 153-ter», inserire il seguente:*

**«Art. 153-quater.**

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ""euro VI". All'onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**2.2000/48**

STEGER, DURNWALDER

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 153-ter, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 153-quater.**

*(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

---

**2.2000/49**

PAGANO

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Conseguentemente, l'articolo 158 è sostituito dal seguente»:

«Conseguentemente,

dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

**"Art. 165-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)*

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."».

**2.2000/50**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 158», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al fine di contenere l'aumento dei prezzi dei settori elettrico e del gas, mediante incremento della produzione nazionale di gas naturale, nelle more dell'attuazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti titolari concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi in essere, nonché i soggetti che alla data del 13 febbraio 2019 avevano presentato istanza di proroga e quelli per i quali i titoli concessori siano scaduti a decorrere della medesima data, sono autorizzati ad incrementare la propria produzione sino alla quota massima consentita dalle misure di sicurezza relative a ciascun impianto. Le suddette attività sono considerate di pubblica utilità ai sensi l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. In sede di predisposizione del PITESAI si tiene comunque conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale. Dal 1° gennaio 2022 e sino al termine del periodo di emergenza negli approvvigionamenti, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le conces-

sioni scadute o in scadenza si intendono prorogate e la produzione nazionale di gas naturale è immessa al consumo esclusivamente sul territorio dello Stato. I relativi prezzi di cessione sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in accordo con i produttori, e periodicamente rivisti tenuto conto dei costi produzione e delle condizioni dei mercati internazionali."».

---

## **2.2000/51**

L'ABBATE

*All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 158», al comma 1, dopo le parole: «parzialmente compensati» inserire le seguenti: «mediante l'utilizzo di una quota parte, pari ad una misura massima complessiva di 700 milioni di euro, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, e».*

---

## **2.2000/52**

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 158», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, primo periodo:*

1) *sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»;*

2) *dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono inserite le seguenti: «nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un contratto di somministrazione per tutti gli usi civili»;*

b) *al comma 8, ovunque ricorrono sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 8» inoltre, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 7».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

---

**2.2000/53**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 158», al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».*

*Conseguentemente alla tabella A, voce ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 10.000.000.

---

**2.2000/54**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 158», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis). All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1998, al secondo periodo, eliminare le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"».

---

**2.2000/55**

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 158», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI". All'onere di cui al presente comma, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---



**2.2000/56**

CROATTI

*All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 158», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI". All'onere di cui al presente comma, pari a lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**2.2000/57**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 158», al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* «, nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione» *sono soppresse;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Relativamente alle garanzie che gli esercenti la vendita sono tenuti a prestare agli operatori istituzionali, Arera definisce le modalità di semplificazione e il prolungamento dei tempi di esecuzione, in favore di quei soggetti che si trovino in oggettiva difficoltà sotto il profilo economico finanziario.».

---

**2.2000/58**

CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 2, al capoverso Articolo 158, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione

di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.».

*Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».*

---

## **2.2000/59**

GALLONE

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «articolo 158», inserire il seguente:*

### **«Art. 158-bis.**

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)*

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

---

## **2.2000/60**

CONZATTI

*All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso «Articolo 158 » inserire il seguente:*

### **«Art. 158-bis.**

*(Rinvio dei termini di versamento del contributo a carico delle imprese sulle bombole di Metano)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è

disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bimbole Metano di cui agli art. 3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 10 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## **2.2000/61**

CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 158, inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 165, inserire il seguente:*

### **"Art. 165-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)*

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."».

---

## **2.2000/62**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 158, inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 165, inserire il seguente:*

### **"Art. 165-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)*

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni

di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."».

---

## **2.2000/63**

DE FALCO, NUGNES, GRANATO, LA MURA

*All'emendamento 2.2000, l'articolo 170 è sostituito dal seguente:*

«Art. 170. - (Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 783 le parole: "sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", e l'ultimo periodo sono soppressi. Dopo le parole: "fabbisogni standard e capacità fiscali" sono inserite le seguenti: "approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previo atto d'indirizzo delle camere e parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia". Dopo le parole: "il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto deve garantire standard uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate.". Le parole: "da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento" sono soppresse;

b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:

"784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è attribuito un contributo di 80 milioni per l'anno 2022, di 100 milioni per l'anno 2023, di 130 milioni

per l'anno 2024, di 150 milioni per l'anno 2025, di 200 milioni per l'anno 2026, di 250 milioni per l'anno 2027, di 300 milioni per l'anno 2028, di 400 milioni per l'anno 2029, di 500 milioni per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1 comma 150-*bis* della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con medesima procedura e previo ulteriore parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali. In caso di richiesta da parte di una Regione ex articolo 116 comma 3 della Costituzione, prima che sia messa in istruttoria la richiesta, le Camere votano un atto d'indirizzo vincolante al Governo"».

---

## **2.2000/64**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 170», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente all'articolo 194 comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».*

---

**2.2000/65**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 170 come riformulato, al comma 1 sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente all'articolo 194 comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».*

---

**2.2000/66**

FANTETTI

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 170 come riformulato, al comma 1 sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente all'articolo 194 comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».*

---

**2.2000/67**

MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 170», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale».*

---

**2.2000/68**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 170», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le Province e le Città metropolitane la spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'as-severazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.»

---

**2.2000/69**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 170 come riformulato, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per le Province e le Città metropolitane la spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'as-severazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.»

---

**2.2000/70**

CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti pa-  
role: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire i se-  
guenti commi:*

"1-bis. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19, le regioni possono non applicare per l'esercizio 2021 e 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. La medesima facoltà si applica

anche all'esercizio 2020 qualora non si sia ancora provveduto all'approvazione della legge di rendiconto.

1-ter. In caso di applicazione del comma precedente, l'incremento percentuale dei pagamenti degli investimenti previsti nel comma 780 è tralato di altrettanti esercizi secondo le stesse modalità percentuali.

1-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 782 inserire il seguente comma: '782-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 779 a 782 possono essere applicate anche dalle regioni che fino ad oggi non vi avessero fatto ricorso, ripartendo il debito residuo relativo agli esercizi 2014 e 2015 in sedici anni'».

## **2.2000/71**

CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 181-bis.**

*(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)*

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per il periodo 2022-2031 quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 2 è ripartito in favore delle regioni e delle province



autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge, pari ad euro 3.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge nonché del Fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009.*

---

## **2.2000/72**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 181-bis.**

*(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)*

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311."».

---

**2.2000/73**

CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente,

dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

**"Art. 181-bis.**

*(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)*

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al Gomma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della 30 dicembre 2004, n. 311."».

**2.2000/74**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 181-bis.**

*(Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 per garan-

tire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari."».

*Conseguentemente le risorse di cui al comma 1, dell'articolo 90 del presente disegno di legge sono ridotte per l'anno 2022 di 1.500 milioni di euro.*

---

## 2.2000/75

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 181-bis.**

*(Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari."».

*Conseguentemente le risorse di cui al comma 1, dell'articolo 90 del presente disegno di legge sono ridotte per l'anno 2022 di 1.500 milioni di euro.*

---

## **2.2000/76**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente,

all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Conseguentemente per l'anno 2022 è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo spettante a ciascuna regione. Le regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022."».

---

## **2.2000/77**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:*

«Conseguentemente,

all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Conseguentemente per l'anno 2022 è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo spettante a ciascuna regione. Le re-

gioni stanziato il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022."».

---

**2.2000/78**

DAMIANI

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 173-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, sono destinate ai Comuni capoluogo di provincia in dissesto che non hanno ancora il bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'interno o che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le condizioni di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

---

**2.2000/79**

MODENA

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 173-bis», al comma 4, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale».*

---

**2.2000/80**

NUGNES

*All'emendamento 2.2000, all'articolo 173-bis. - (Ripiano disavanzo comuni e sedi di capoluogo di città metropolitana) - sono apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 6, lettera b), le parole: «e alienazione» sono eliminate;*
- b) *al comma 6, le lettere d) ed e), sono eliminate;*

c) *al comma 6, lettera 1) le parole: «e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa», sono sostituite dalle seguenti: «e all'efficientamento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere un efficientamento»;*

d) *al comma 6, lettera 1), punto 4) le parole: «al contenimento», sono sostituite dalle seguenti: «all'efficientamento».*

---

## **2.2000/81**

LANIECE, BRESSA

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire il seguente:*

### **«Art. 173-bis.1.**

*(Contributo straordinario Regione Autonoma  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. *In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.*

---

**2.2000/82**

FARAONE

*All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», aggiungere il seguente:*

**«Art. 173-ter.**

*(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Non possono beneficiare delle risorse di cui al comma 1 gli enti locali che hanno già beneficiato dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-septies del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2020.».

*Conseguentemente, al capoverso: «Art. 173-bis.», le parole: «2.670 milioni, per 150 milioni di euro nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2.654,7 milioni, per 134,7 milioni di euro nel 2022».*

---

**2.2000/83**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

*"1-bis. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19, le regioni possono non applicare per l'esercizio 2021 e 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. La medesima facoltà si applica anche all'esercizio 2020 qualora non si sia ancora provveduto all'approvazione della legge di rendiconto.*

*1-ter. In caso di applicazione del comma precedente, l'incremento percentuale dei pagamenti degli investimenti previsti nel comma 780 è tralato di altrettanti esercizi secondo le stesse modalità percentuali.*

*1-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 782, inserire il seguente comma:*

*'782-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 779 a 782 possono essere applicate anche dalle regioni che fino ad oggi non vi avessero fatto ricorso, ripartendo il debito residuo relativo agli esercizi 2014 e 2015 in sedici anni'».*

---

**2.2000/84**

PAGANO

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

*"1-bis. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19, le regioni possono non applicare per l'esercizio 2021 e 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. La medesima facoltà si applica anche all'esercizio 2020 qualora non si sia ancora provveduto all'approvazione della legge di rendiconto.*

*1-ter. In caso di applicazione del comma precedente, l'incremento percentuale dei pagamenti degli investimenti previsti nel comma 780 è tralato di altrettanti esercizi secondo le stesse modalità percentuali.*

*1-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 782, inserire il seguente comma:*

*'782-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 779 a 782 possono essere applicate anche dalle regioni che fino ad oggi non vi avessero fatto*



ricorso, ripartendo il debito residuo relativo agli esercizi 2014 e 2015 in sedici anni"».

---

## **2.2000/85**

PAGANO

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Conseguentemente per l'anno 2022 è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo spettante a ciascuna regione. Le regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022."».*

---

## **2.2000/86**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «All'articolo 176, inserire il seguente comma:*

*"1-bis. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022."».*

---

**2.2000/87**

PAGANO

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

**"Art. 181-bis.**

*(Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi del comma 5

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: 'ricavi' sono aggiunte le seguenti: 'derivanti da servizi digitali';

b) al comma 41, le parole: '3 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '15 per cento'».

---

**2.2000/88**

PAGANO

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.» inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 181, inserire il seguente:*

**"Art. 181-bis.**

*(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)*

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per il periodo 2022-2031 quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 2 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome"».

*Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

---

**2.2000/89**

QUAGLIARIELLO

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 181-bis.**

*(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)*

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per il periodo 2022-2031 quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 2 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

---

**2.2000/90**

PAGANO

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 173-bis» inserire il seguente:*

«Conseguentemente, dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

**"Art. 181-bis.**

*(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico finanziario)*

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da COVID-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

---

**2.2000/91**

MODENA

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 173-bis», inserire il seguente:*

«Dopo l'articolo 174, inserire il seguente:

**"Art. 174-bis.**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente:

'5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di so-

stegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge'.

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti"».

---

## **2.2000/92**

MODENA, DAMIANI

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 183-bis», inserire il seguente:*

### **«Art. 183-ter.**

1. Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti acces-

sori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e per il personale docente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 2, mediante:

a) l'istituzione, per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione complessiva di a 52,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ripartiti come indicato nella tabella 1 e destinati, in via prioritaria, alla integrazione della copertura finanziaria dei trattamenti economici accessori di nuova istituzione, introdotti con i provvedimenti di contrattazione e concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, qualora erogati in eccedenza in relazione ad esigenze straordinarie. In subordine le predette risorse sono destinate alla copertura degli oneri dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in eccedenza. Le risorse residue sono destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate. All'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera si provvede annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

b) l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di 85 milioni annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, gli articoli 182 e 185 sono abrogati.*

Tabella 1. (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

## **2.2000/93**

MODENA, DAMIANI

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art.183-bis», aggiungere il seguente:*

### **«Art. 183-ter.**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e per il personale docente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1, mediante:



a) l'istituzione, per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione complessiva di a 52,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ripartiti come indicato nella tabella 1 e destinati, in via prioritaria, alla integrazione della copertura finanziaria dei trattamenti economici accessori di nuova istituzione, introdotti con i provvedimenti di contrattazione e concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, qualora erogati in eccedenza in relazione ad esigenze straordinarie. In subordine le predette risorse sono destinate alla copertura degli oneri dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in eccedenza. Le risorse residue sono destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate. All'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera si provvede annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

b) l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di 85 milioni annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, l'articolo 182 è abrogato».*

Tabella 1. (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

## **2.2000/94**

MODENA, DAMIANI

*All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 183-bis», inserire il seguente:*

### **«Art. 183-ter.**

1. Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui

all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo».

*Conseguentemente, l'articolo 185 è abrogato.*

---

## **2.2000/95**

RICHETTI

*All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 183-bis inserire il seguente:*

### **«Art. 183-ter.**

*(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)*

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **2.2000/96**

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, capoverso «Art. 190-bis» al comma 1, dopo le parole: «virus SARS-CoV-2» aggiungere le seguenti parole:*

«con particolare priorità alle zone di frontiera con indice di incidenza elevato».

---

**2.2000/97**

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*All'emendamento 2.2000, capoverso «Art.190-bis» al comma 1, le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».*

*Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

---

**Art. 77.****77.0.2000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 77-bis.**

*(Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 2 che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata per il tra-

mite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. La disciplina di cui al presente articolo si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 legge 23 luglio 1991, n. 223 ed indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;

b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

6. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 sottoscritto ai sensi del comma 8, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nel limite massimo di spesa, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro

per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'aiuto 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Le azioni di cui al comma 5, lettera b) possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

8. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano viene discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 1, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

10. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

11. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 1 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

12. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 5 il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 5, è effettuata dalla struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura di licenziamento

collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

13. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni di cui al comma 4, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.

14. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

15. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

---

## Art. 103.

### 103.17 (testo 6)

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

*All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non supe-

riore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

1-ter. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola «Non» è soppressa e, in fine, dopo le parole «attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

b) *al comma 3, lettera a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;*

c) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

"7-bis. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

7-ter. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla

legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.

*7-quater.* Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)". Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

*7-quinquies.* Il piano di cui al comma *7-quater* è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

*7-sexsies.* Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma *7-quater*, il consiglio di amministrazione del CNR si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e, può avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera *b*), al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

*7-septies.* Il piano di cui al comma *7-quater* può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione degli organi direttivi dell'ente, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

*7-octies.* Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca.



*7-novies.* L'approvazione del piano entro il termine di cui al comma *7-quater* e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma *7-novies* costituiscono presupposto per l'accesso al finanziamento di cui al comma *7-duodecies*.

*7-decies.* Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: *a)* 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; *b)* 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio.

*7-undecies.* Fermo restando quanto previsto dal comma *7-decies*, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

*7-duodecies.* All'articolo 399, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici successivi e a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica a partire dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo. Gli stessi docenti possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso a partire dall'anno stesso di immissione in ruolo.";

b) il comma *3-bis* è abrogato."».

*Conseguentemente,*

a) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»;*

b) *modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore, del diritto allo studio, della ricerca e Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.»;*

c) *sopprimere l'articolo 105.*

---

**Art. 141.****141.0.6 (testo 2)**

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI, MARINELLO, PAPTAEU

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art.141-bis.***(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)*

È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**Art. 188.****188.0.2000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 188-bis.***(Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)*

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria-

ria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito *internet* del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera".

2. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "alla Presidenza della Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: ", con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza," e sono soppresse le seguenti parole: "e la relativa documentazione contabile";

2) al quarto periodo sono soppresse le seguenti parole: "contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9"»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-ter. Ai finanziamenti e ai contributi di cui agli elenchi trasmessi alla Presidenza della Camera dei deputati ai sensi del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 60.000;

2023: - 60.000;

2024: - 60.000.

---

**Art. 196.****196.2000**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 196. - (Disposizioni in materia di magistratura onoraria) - 1. Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai fini della conferma di cui al primo comma, il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024. Esse riguarderanno i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

4. Le procedure valutative di cui al precedente comma consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giu-

risdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato,

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento

economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e trova applicazione l'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2.;

b) all'articolo 30 le parole: "15 agosto 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al raggiungimento del limite di permanenza in servizio";

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.»;

d) all'articolo 32 il primo comma è soppresso.

2. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e la dotazione organica dei giudici ono-

rari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

5. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:*

2022: 0;

2023: - 4.878.786;

2024: - 4.811.056.

---

## Art. 199.

### 199.0.2000/1

GRANATO

*All'emendamento 199.0.2000, articolo 199-bis, sopprimere il comma 2.*

---

**199.0.2000/2**

GRANATO

*All'emendamento 199.0.2000, all'articolo 199-bis, il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 risorse pari a 1850 milioni di euro, sono destinate a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica».

---